



COMUNE DI GIUSTENICE

PROVINCIA DI SAVONA

C. F. e P. IVA 00336100094

COPIA

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.16 DEL 24-09-2020

OGGETTO:	APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).
----------	---

L'anno **duemilaventi** addì **ventiquattro** del mese di **settembre** alle ore **17:30**, nella sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in **sessione Ordinaria** ed in seduta **Pubblica** di **Prima** convocazione

Risultano presenti i Signori:

Referto di pubblicazione Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia dei presente verbale venne pubblicata il giorno all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. Addì Il Segretario Comunale F.to Dott. Vincenzo Trevisano	Cognome e Nome	Pr. As.
	BOETTO Mauro	Presente
	MAZZA Renata Maria	Presente
	SERRATO Piero Lorenzo	Presente
	BOETTO Gabriella	Presente
	FIALLO Pier Paolo	Assente
	MENINI MONICA	Presente
	REMBADO Pietro Paolo	Presente
	ORSO Luca	Presente
	GIORDANO SERRATO CLAUDIA	Assente
	BATTISTINI Flavio	Presente
	CALVO ROBERTO	Presente

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Vincenzo Trevisano**.

Il Sig. **Dott. BOETTO Mauro**

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)”

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la seguente relazione del Sindaco Presidente:

“Iter processuale:

- in data 13 gennaio 2011, il Fallimento della Società L.M.C. di Cosso Domenico e C. S.a.s. ha proposto ricorso al TAR per la Liguria contro il Comune di Giustenice, per sentire condannare questa Amministrazione al pagamento della complessiva somma di € 3.581.905,15, a titolo di risarcimento danni, derivante, in parte dall'annullamento in autotutela del Piano di Lottizzazione “San Lorenzo”, approvato nell'anno 1982 con D.C.C. n. 170/1982 - trattasi di provvedimento annullato dal TAR per la Liguria, con sentenza n. 24/1998, poi confermata dal Consiglio di Stato, con Sentenza n. 3984/2008, e dall'altra parte dall'adozione dell'ulteriore Ordinanza Sindacale n. 13/2005, con la quale, nell'anno 2005, è stata imposta al Fallimento il rifacimento e la messa in sicurezza della tombinatura del “Rio Veggiu”, corrente all'interno dell'area oggetto di lottizzazione;
- al Giudizio proposto dal Fallimento L.M.C. è stato assegnato l' R.G. n. 92/2011 e, in esso, il Comune di Giustenice si è costituito, contestando integralmente la fondatezza delle argomentazioni proposte e chiedendo, comunque, la chiamata in manleva del Signor Farinazzo Delio, in qualità di socio illimitatamente responsabile della Società Farinazzo Delio & C. S.a.s., originario attuatore dell'intervento lottizzatorio e dante causa della Società L.M.C.;
- con Sentenza n. 6/2020, pubblicata il 9 gennaio u.s., il TAR per la Liguria, non definitivamente pronunciando, ha (in sintesi):
 - 1 – accolto la domanda risarcitoria, formulata dal Fallimento LMC S.a.s. nei confronti del Comune, relativa al presunto danno ingenerato dall'annullamento, nel 1992, del Piano di Lottizzazione “Rio Veggiu”, senza, peraltro, quantificare l'importo di tale presunto danno;
 - 2 – respinto (dichiarandola inammissibile) l'ulteriore domanda risarcitoria, avanzata dal Fallimento in relazione all'Ordinanza Contingibile ed Urgente n. 13/2005;
 - 3 – licenziato CTU, volta alla quantificazione del suddetto danno;
- in data 20 aprile 2020, il Dott. Benzi, quale CTU, ha presentato bozza di relazione di consulenza tecnica (all.3), con la quale ha quantificato l'importo complessivo di € 515.009,85, di cui € 273.014,5 per “danno emergente” ed € 241.995,35 per “lucro cessante.

COSA HA FATTO L’ENTE

A seguito dell'emissione della sentenza di cui sopra, il Comune ha iniziato un percorso di trattative con la controparte, che ha coinvolto tutta l'amministrazione e gli uffici e che si è svolto in diversi incontri, anche presso gli studi legali dei rispettivi difensori nella città di Genova, finalizzato a raggiungere un accordo risolutivo, per evitare il default dell'ente.

Ricordo che l'eventuale fallimento dell'ente determinerebbe conseguenze pregiudizievoli per la cittadinanza, costringendo il Comune ad adottare tutte le misure per riparare il debito e, quindi, ad innalzare tutte le tasse con aliquota massima per numerosi anni.

PERCHE' SI ALLA TRANSAZIONE?

Decidere di non addivenire alla composizione bonaria della controversia, per il Comune significherebbe accantonare tutte le somme derivanti dall'aumento delle tasse, fino all'emissione della Sentenza del Consiglio di Stato, dove l'ente potrebbe risultare soccombente, con un evidente rischio di dissesto o, comunque, di essere oggetto di procedura di riequilibrio, qualora dovesse essere confermata la somma stabilita dal CTU.

Risolvere transattivamente il contenzioso, esporrebbe sì l'ente ad una gravosa anticipazione di liquidità, ma condurrebbe a chiudere definitivamente una vicenda quarantennale e l'aumento delle tasse sarebbe destinato, a tale vicenda, solo per l'anno 2020.

Da qui la scelta "obbligata" di un aumento di tasse, dopo 5 anni di mantenimento della tassazione di poco superiore al minimo, che permetterà la salvaguardia economica di questo ente.";

SENTITA, altresì, la seguente relazione del Consigliere delegato, Rag. Flavio Battistini:

“L'art. 1, comma 639, della L. n. 147 del 27.12.2013, ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall' (IMU), di natura patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili (TASI).

L'art. 1, comma 738, della L. n. 160 del 23.12.2019, ha previsto, a decorrere dal 2020, l'abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI.

Con L. 19.12.2019, n. 157, il Legislatore ha previsto che i termini di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI siano posticipati al 30 aprile 2020.

A seguito dei vari interventi normativi, che si sono succeduti nel corso dell'anno, in ragione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, al fine di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici, anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, il termine ultimo di approvazione del bilancio, per gli enti locali, è contenuto nel citato articolo 107, comma 2, è stato posto al 30 settembre 2020, termine ultimo per l'approvazione dei Regolamenti TARI ed IMU e delle relative tariffe ed aliquote.

Considerata la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie, prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446 e dall'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, si è ritenuto necessario procedere, quindi, all'approvazione dei nuovi regolamenti per l'applicazione della TARI REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU, ai sensi della L. 160/2019, riprendendo le norme utilizzate finora all'interno del regolamento sulla IUC, aggiornate con le recenti modifiche legislative, analogamente a quanto già disposto per l'IMU.";

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), che ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili (TASD);

VISTO, altresì, l'art. 1, comma 738, della L. 23.12.2019, n. 160, che ha previsto, a decorrere dal 2020, l'abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI e all'imposta municipale propria (IMU);

PRESO ATTO che, in sede di conversione del D.L. n. 124/2019, avvenuta con L. 19.12.2019, n. 157, il Legislatore ha previsto che i termini di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI siano posticipati al 30.04.2020;

RILEVATO che tale differimento è da ricondurre alle difficoltà riscontrate dai Comuni di adeguarsi alle nuove indicazioni vincolanti dettate dall'ARERA in materia di rifiuti, con particolare riferimento alle deliberazioni: n. 443/2019/R/RIF, relativa alla "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", il cui Metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti; n. 444/2019/R/RIF, relativa alle "disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

DATO ATTO che, con il D.L. n. 18/2020 (c.d. decreto "Cura Italia"), convertito in L. 24.04.2019, n. 27:

- il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tariffa corrispettiva, previsto dall'art. 1, comma 683-bis, della L. 27.12.2013, n.147, è stato differito dal 30.04.2020 al 30.06.2020, a norma dell'art. 107, comma 4, del D.L. 17.03.2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (pubblicato sulla GU Serie Generale n. 70 del 17.03.2020);
- il comma 5 del richiamato art. 107 ha, poi, previsto che "I comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683, della L. 27.12.2013, n.147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio, tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RICHIAMATO l'art.138 del D.L. n. 34/2020 "Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020", con cui sono abrogati il comma 4 dell'art. 107 del D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.04.2020, n. 27, il comma 779 dell'art. 1 della L. 27.12.2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'art. 1 della L. 27.12. 2013, n. 147;

RILEVATO che, in applicazione del disposto normativo, di cui sopra, la scadenza sia per l'approvazione di aliquote e tariffe che per i Regolamenti IMU e TARI è differita, insieme all'approvazione del bilancio di previsione, al 31 luglio 2020;

RILEVATO, altresì, che, ad oggi, il termine ultimo di approvazione del bilancio per gli enti locali è contenuto nel citato art. 107, comma 2, posto al 30 settembre 2020 (ex 31 Luglio), grazie alla legge di conversione del D.L. n. 34/2020, che testualmente recita:

“per le finalità, di cui al comma 1 (In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020..), per l’esercizio 2020, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, di cui all’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è differito al 30 settembre 2020;

CONSIDERATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie, prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e dall’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO necessario procedere, quindi, all’approvazione di un nuovo regolamento per l’applicazione della TARI, riprendendo le norme utilizzate finora all’interno del regolamento sulla IUC, aggiornate con le recenti modifiche legislative, analogamente a quanto già disposto per l’IMU;

VISTO l’allegato Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) e ritenuto meritevole di approvazione;

VISTO, l’allegato parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, rilasciato per quanto di competenza;

VISTI i pareri favorevoli, tecnico e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, dei n. 9 Consiglieri presenti e votanti, nessuno astenuto,

D E L I B E R A

1. di APPROVARE, per i motivi espressi in narrativa, l’allegato “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)”;
2. di DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.
3. di PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in *Amministrazione trasparente*.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Dott. BOETTO Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Trevisano Dott. Vincenzo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _____ all'Albo Pretorio ON-LINE ove rimane esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Giustenice lì,

IL Segretario Comunale
f.to Trevisano Dott. Vincenzo

Visto si esprime PARERE in ordine alla **Regolarita' Contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. Data: 24/09/2020.

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott.ssa Silvia Mulè

Visto si esprime PARERE in ordine alla **Regolarita' Tecnica** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. Data: 24/09/2020.

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott.ssa Silvia Mulè

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Giustenice lì, 24/09/2020.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo TREVISANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è **divenuta immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Giustenice lì, 24/09/2020.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Vincenzo TREVISANO

